3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 luglio 2011** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2011, n. **7.**

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 febbraio 2011, n. **12.**

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi . . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 marzo 2011, n. **13.**

Modifica del regolamento sulle Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili . . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 marzo 2011, n. **14.**

Regolamento di esecuzione sugli organi della formazione continua in sanità . . . . . Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2011, n. **076/Pres.**

Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) . . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2011, n. **077/Pres.**

Regolamento applicativo della misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia . . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 aprile 2011, n. **081/Pres.**

Decreto legislativo n. 163/2006, articolo 125. Modifiche al Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216/Pres . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2011, n. **4.**

Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attivita' produttive e di accordi di programma . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2011, n. **5.**

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura . . . . . Pag. 14

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. **13/R.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) . . . . . Pag. 16

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2011, n. **2.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2009 . . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2011, n. **3.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 - Legge finanziaria 2011 . . . . . Pag. 17

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. **3.**

Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2011, n. **4.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011) . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2011, n. **5.**

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 - 2013 . . . . . Pag. 19

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2011, n. **11.**

Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo) . . . . . Pag. 19

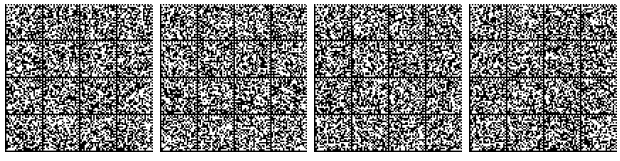

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2011, n. **7.**

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 28 LUGLIO 2008, N. 23

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente capo I modifica la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) adeguandola ai principi generali contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e dando attuazione alle disposizioni direttamente applicabili del decreto citato, salvaguardando le caratteristiche di autonomia organizzativa previste dallo statuto.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 23/2008

1. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2008, è inserita la seguente:

«d-bis) promuovere una cultura del merito e del miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;».

2. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2008, è sostituita dalla seguente:

«*e)* realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane impiegate nelle strutture regionali anche al fine di assicurare una migliore organizzazione del lavoro, promuovendone la formazione e lo sviluppo professionale anche attraverso la mobilità e la rotazione, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'ente, e prevedendo strumenti che ne assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati;».

3. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2008, sono inserite le seguenti:

«e-bis) favorire il benessere organizzativo, il clima relazionale e il flusso delle informazioni;

e-ter) garantire il rispetto delle pari opportunità per tutti;».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 23/2008

1. Dopo la lettera *h)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2008 è aggiunta, infine, la seguente:

«h-bis) incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, selettività nelle progressioni, riconoscimento dei meriti.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23/2008

1. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2008 dopo le parole: «del personale», sono aggiunte le seguenti: «e per le progressioni di carriera».

2. Alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2008 le parole: «ivi compresi la composizione», sono soppresse e le parole «Nucleo di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo indipendente di valutazione».

Art. 5.

Modifiche all' art. 14 legge regionale n. 23/2008

1. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2008 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il Presidente del consiglio regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto dell'incarico ed i rapporti con le strutture sono disciplinati con provvedimento deliberativo dell'Ufficio di Presidenza del consiglio.».

Art. 6.

Modifiche all' art. 16 legge regionale n. 23/2008

1. Dopo la lettera *i)* del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 23/2008, è inserita la seguente:

«i-bis) a ricevere la rendicontazione dei risultati;».

2. Dopo la lettera *n)* del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 23/2008 è aggiunta, infine, la seguente:

«n-bis) a promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 24 legge regionale n. 23/2008

1. Al comma 5 dell'art. 24 la parola: «2», è soppressa.

Art. 8.

Modifiche all' art. 26 legge regionale n. 23/2008

1. Al comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 23/2008 dopo le parole: «di responsabilità», è inserita la seguente: «disciplinare,».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 35 legge regionale n. 23/2008

1. L'art. 35 della legge regionale n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 *(Responsabilità dei dipendenti e procedimento disciplinare)*. — 1. Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni concernenti la responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa e contabile dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. I provvedimenti organizzativi individuano, in armonia con la normativa nazionale in materia, l'ufficio competente per i procedimenti

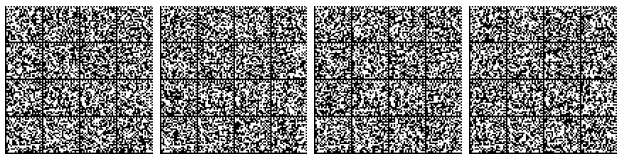

disciplinari per i ruoli della giunta e del consiglio regionale e i soggetti competenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.».

Art. 10.

*Integrazione alla legge regionale n. 23/2008. Inserimento del capo VI-bis (articoli 36-*bis *– 36-*septies*)*

1. Dopo il capo VI della legge regionale n. 23/2008, è inserito il seguente:

«Capo VI-bis. La misurazione e la valutazione delle prestazioni

Art. 36-*bis (Fasi della misurazione e valutazione delle prestazioni)*. — 1. La misurazione e la valutazione delle prestazioni delle strutture, dei dirigenti e del personale sono volte al miglioramento dei servizi, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative.

2. La misurazione e la valutazione delle prestazioni si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della prestazione, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati.

3. Gli obiettivi sono: rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione regionale; specifici e misurabili; significativi e realistici; riferibili ad un arco temporale determinato di norma corrispondente ad un anno, anche in presenza di una programmazione degli stessi su base pluriennale; correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

4. Gli obiettivi possono essere commisurati a valori di riferimento derivanti da comparazioni con altre amministrazioni regionali a parità di condizioni o confrontabili.

Art. 36-*ter (Il sistema di misurazione e valutazione)*. — 1. I sistemi di valutazione dei dirigenti e del personale sono definiti con atto adottato d'intesa dall'ufficio di Presidenza del consiglio e dalla giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e dei criteri di cui all'art. 36-*bis*.

2. La funzione di misurazione delle prestazioni è svolta:

a) dall'organismo indipendente di valutazione, di cui all'art. 36-*quinquies*, cui compete la proposta di valutazione annuale dei dirigenti responsabili delle direzioni regionali;

b) dai direttori regionali per i dirigenti e il personale assegnati;

c) dai dirigenti responsabili delle altre strutture regionali, per i dirigenti e il personale assegnati.

3. I sistemi di valutazione di cui al comma 1 individuano:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di valutazione;

b) le procedure conciliative relative all'applicazione del sistema;

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti, nonché con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Art. 36-*quater (Gli ambiti di misurazione e valutazione delle prestazioni individuali)*. — 1. La valutazione della prestazione individuale dei dirigenti è collegata agli indicatori di performance relativi alla struttura di diretta responsabilità, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, alle competenze professionali e manageriali dimostrate.

2. La valutazione del personale è collegata al raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Art. 36-*quinquies (Organismo indipendente di valutazione)*. — 1. La giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di Presidenza del consiglio regionale istituisce l'organismo indipendente di valutazione.

2. L'organismo di cui al comma 1 è così composto:

a) dal direttore della struttura competente in materia di risorse umane della giunta regionale, con funzioni di presidente;

b) dal direttore della struttura competente in materia di risorse umane del consiglio regionale;

c) dal direttore competente in materia di risorse finanziarie della giunta regionale;

d) da due esperti esterni che siano in possesso di comprovata esperienza in materia di management, di valutazione della performance, di gestione organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione, nominati dalla giunta regionale, dei quali uno è designato dalla giunta regionale e uno dall'ufficio di Presidenza del consiglio regionale.

3. L'organismo di cui al comma 1 propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei direttori regionali e svolge gli altri compiti individuati, tenuto conto dei principi di cui all' art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, con i provvedimenti organizzativi di cui all'art. 5. Con i medesimi provvedimenti sono individuati l'organizzazione e le modalità di funzionamento.

Art. 36-*sexies (Piano e relazione della performance)*. — 1. Entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio di previsione della Regione viene redatto un documento programmatico, denominato Piano della performance, che individua, in coerenza con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e con gli indirizzi e con gli obiettivi strategici dell'amministrazione, il piano degli obiettivi annuali delle direzioni regionali, con l'indicazione degli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.

2. Entro il 30 giugno viene redatto un documento, denominato relazione sulla performance, che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

3. Le modalità di redazione del piano e della relazione di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con provvedimento organizzativo.

4. La Regione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Art. 36-*septies (Trasparenza e rendicontazione della performance)*. — 1. La Regione garantisce, attraverso siti web istituzionali, l'accessibilità totale delle informazioni relative, con particolare riferimento:

a) ai consiglieri regionali, ai componenti della giunta, agli organi e organismi indipendenti e al relativo trattamento economico;

b) alla struttura organizzativa, con individuazione dei responsabili delle strutture apicali, al loro curriculum, al trattamento salariale fisso e accessorio;

c) ai nominativi e ai curricula dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 36-*quinquies*;

d) all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, agli obiettivi, al valore atteso ed ai risultati raggiunti;

e) all'esito dei processi di valutazione, con il relativo ammontare complessivo dei premi distribuiti;

f) ai codici disciplinari e di comportamento;

g) ai contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dall'organo di valutazione, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai soggetti competenti;

h) ai dati relativi ad incarichi conferiti a propri dipendenti e ad esterni.

2. La Regione provvede alla pubblicazione, in apposita sezione del sito istituzionale denominata Trasparenza, valutazione e merito, dei tassi di assenza e maggiore presenza del personale distinti per uffici dirigenziali.

3. La Regione assicura la conoscibilità dei dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico attraverso l'uso di targhe o cartellini identificativi secondo le modalità previste dall'art. 55-*novies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I provvedimenti di organizzazione di cui all'art. 5, adottati dalla giunta regionale e dall'ufficio di Presidenza del consiglio regionale, ciascuno per i propri ambiti di competenza, definiscono le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.».

Art. 11.

*Integrazione alla legge regionale n. 23/2008. Inserimento del Capo VI-ter (articoli 36-*octies *– 36-*undecies*)*

1. Dopo il capo VI-bis della legge regionale n. 23/2008, è inserito il seguente:

«Capo VI-ter. Modalità per la valorizzazione del merito e l'incentivazione del personale.

Art. 36-*octies (Criteri, modalità e strumenti di valorizzazione del merito)*. — 1. La Regione incentiva il miglioramento della performance e degli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi attraverso l'uso dei sistemi premianti, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali e con modalità finalizzate alla valorizzazione dei dipendenti che conseguono i migliori risultati, misurati e attestati con i sistemi di valutazione. Promuove, inoltre, il riconoscimento del merito mediante l'attribuzione degli istituti di sviluppo nella categoria e nella carriera.

Art. 36-*novies (Criteri per la differenziazione nell'attribuzione dei compensi incentivanti)*. — 1. La valutazione della performance individuale è articolata in almeno tre fasce di merito.

2. Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale, in rapporto alle fasce di merito individuate, è attribuita al personale appartenente alle categorie ed ai dirigenti collocato nella fascia di merito più alta.

3. I provvedimenti organizzativi di cui all'art. 5, comma 1 lettera *g)* sono adottati nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2 e delle relazioni sindacali configurate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. I sistemi di valutazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro i termini previsti dall'art. 65 del decreto legislativo n. 150/2009.

Art. 36-*decies (Progressioni economiche e progressioni di carriera)*. — 1. Le progressioni economiche all'interno delle categorie sono attribuite con modalità selettive ad una percentuale limitata di dipendenti, in relazione alle risorse disponibili, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, tenendo conto dei risultati raggiunti, dello sviluppo delle competenze professionali e delle qualità culturali.

2. I provvedimenti organizzativi di cui all'art. 5, comma 1 lettera *e)*, definiscono le modalità di attuazione delle progressioni di carriera nel rispetto dei principi di concorsualità e selettività.

Art. 36-*undecies (Incentivazione dell'efficienza organizzativa)*. — 1. Una quota non superiore al trenta per cento delle economie sui costi di funzionamento conseguite attraverso processi di riorganizzazione, di innovazione o dei risparmi di costi derivanti da razionalizzazioni logistiche o di spese gestionali viene destinata, secondo criteri generali da definire nella contrattazione collettiva integrativa, per una quota al personale direttamente coinvolto e, per la restante parte, alle somme disponibili per la contrattazione stessa.

2. Le economie ed i risparmi di cui al comma 1 sono utilizzabili solo previa documentazione accertata nella relazione della performance di cui all'art. 36-*sexies* e validazione della stessa da parte dell'organismo indipendente di valutazione.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 37 legge regionale n. 23/2008

1. Dopo il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 23/2008, è inserito il seguente:

«1-*bis (Le disposizioni in materia di merito e premi sono applicate agli enti strumentali, ausiliari e dipendenti della Regione di cui al comma)*. — La giunta regionale con propri atti organizzativi, sentite le direzioni vigilanti, integra il disciplinare di cui al comma 1 con l'individuazione delle modalità applicative delle predette disposizioni.».

Capo II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122

Art. 13.

O g g e t t o

1. Il presente capo II adegua la disciplina regionale in materia di organizzazione e personale ai principi di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Art. 14.

Attuazione del comma 28 dell'art. 9, e dei commi 7 e 9 dell' art. 14 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010

1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28 dell'art. 9, e dai commi 7 e 9 dell' art. 14 del decreto - legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

2. Il comma 1 non si applica alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

3. Il comma 1 non si applica altresì ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali:

a) le assunzioni finanziate con fondi dell'Unione europea, risorse statali o private;

b) gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari);

c) gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato);

d) il portavoce di cui all' art. 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica);

e) le professionalità esterne di cui alla legge regionale n. 23/2008 previste a supporto degli organi di vertice della giunta regionale e del consiglio regionale;

f) le assunzioni di diritto privato, a tempo determinato, per le strutture di vertice di Capo di Gabinetto e di direttore regionale di cui agli articoli 10, 14 e 15 della legge regionale n. 23/2008;

g) le assunzioni negli enti strumentali e dipendenti della Regione, effettuate, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b)* del CCNL regioni ed autonomie locali - area non dirigenziale - del 14 settembre 2000, per le sostituzioni di personale assente per gravidanza e puerperio.

Art. 15.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 64/1980

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 64 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), dopo le parole: «premio di servizio», sono aggiunte, infine, le seguenti: «secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010».

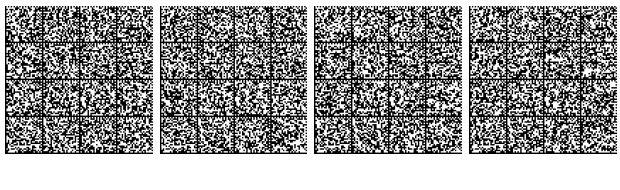

Capo III

NORMA FINALE ED ABROGAZIONI

Art. 16.

Norma finale

1. In attuazione di quanto previsto dall' art. 36-*decies* della legge regionale n. 23/2008, come inserito dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'amministrazione non può più utilizzare gli elenchi finalizzati ad attuare progressioni di personale fra categorie, redatti e approvati in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 150/2009.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 23/2008:

a) art. 19, comma 2;

b) art. 27;

c) art. 28.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 aprile 2011

COTA

(Omissis)

11R0264

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 febbraio 2011, n. **12.**

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 3 maggio 2011)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 15 del 17 gennaio 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituita:

«*b)* entro il 31 dicembre 2011 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni».

2. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

«Art. 27 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2011 alle presenti disposizioni».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 febbraio 2011

DURNWALDER

11R0273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 marzo 2011, n. **13.**

Modifica del regolamento sulle Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 10 maggio 2011)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 484 del 28 marzo 2011;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della provincia 27 ottobre 2010, n. 39, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. In deroga alle disposizioni dei commi 1 e 2, non si procede alla preventiva diffida nel caso in cui vengano rilevate violazioni dell'art. 1 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, degli articoli 8, comma 1, 11, 11-*quater* e 14 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, degli articoli 5, 11, comma 6, 15, comma 1, lettere *h)*, *n)* e *o)*, 19-*ter*, 20 e 21, comma 1, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, degli articoli 2, 3, 5, eccetto il comma 9, e dell'art. 6, eccetto il comma 2, lettera *b)*, della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, degli articoli 3, 4 e 6 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, degli articoli 5, 6, 10, 12, 14, 22, 23, 24 e 30 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, degli articoli 1, 2 e 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, nonché degli articoli 30 e 31 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 marzo 2011

DURNWALDER

11R0274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 marzo 2011, n. **14.**

Regolamento di esecuzione sugli organi della formazione continua in sanità.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 3 maggio 2011)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 512 del 28 marzo 2011;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della Conferenza provinciale per il governo della formazione continua in sanità, di seguito denominata Conferenza, e della Commissione provinciale per la formazione continua ECM della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Commissione, in attuazione dell'articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

2. La Conferenza e la Commissione sono nominate dalla Giunta provinciale e restano in carica cinque anni.

Art. 2.

Composizione della Conferenza

1. La Conferenza, istituita presso la Ripartizione provinciale Sanità, è composta da:

a) il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente in materia di formazione del personale sanitario, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano, di cui un medico di medicina generale ed un medico clinico;

c) un/una rappresentante dell'ordine dei medici veterinari della provincia di Bolzano;

d) un/una rappresentante dell'ordine dei farmacisti della provincia di Bolzano;

e) un/una rappresentante del collegio provinciale degli infermieri;

f) un/una rappresentante dell'ordine degli psicologi della provincia di Bolzano;

g) un/una rappresentante del collegio delle ostetriche della provincia di Bolzano;

h) un/una rappresentante del collegio professionale dei tecnici sanitari di radiologia medica della provincia di Bolzano;

i) un esperto/un'esperta della riabilitazione;

j) un/una rappresentante del Comitato per le pari opportunità dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;

k) tre rappresentanti della direzione dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Art. 3.

Compiti della Conferenza

1. Alla Conferenza spettano i seguenti compiti:

a) predisposizione del piano triennale per la formazione continua in sanità, comprendente anche gli obiettivi formativi della Provincia autonoma di Bolzano nonché le strategie di sistema della formazione continua in sanità;

b) elaborazione di proposte per lo sviluppo di competenze in settori professionali specifici od organizzativi;

c) elaborazione del parere sui criteri per l'accreditamento dei provider, sui criteri per lo svolgimento degli eventi formativi e per l'attribuzione dei crediti ECM;

d) promozione delle attività e delle iniziative per la formazione continua in sanità.

2. Il piano triennale per la formazione continua in sanità della Provincia autonoma di Bolzano è approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 4.

Composizione della Commissione

1. La Commissione, istituita presso la Ripartizione provinciale Sanità, è composta da:

a) il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente in materia di formazione del personale sanitario, con funzioni di presidente;

b) quattro esperti nel campo della formazione continua che non abbiano conflitti d'interesse con il sistema dei provider accreditati dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 5.

Compiti della Commissione

1. Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

a) elaborazione ed applicazione dei criteri di accreditamento dei provider e del rispettivo manuale;

b) elaborazione ed applicazione dei criteri per lo svolgimento degli eventi formativi e per l'attribuzione dei crediti ECM;

c) verifica della qualità dell'offerta formativa e dell'applicazione del piano triennale per la formazione continua in sanità rispetto agli obiettivi della Provincia autonoma di Bolzano;

d) coordinamento dell'attività dell'osservatorio della formazione continua in sanità, avente sede presso l'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario;

e) supporto nell'amministrazione del sistema informativo;

f) richiesta di parere alla Conferenza, agli ordini e collegi professionali, nonché ai sindacati sui criteri per l'accreditamento dei provider, per lo svolgimento degli eventi formativi e per l'attribuzione dei crediti ECM. Il parere richiesto deve essere reso entro il termine fissato dalla Commissione; decorso detto termine, si può prescindere dal parere;

g) collaborazione con la rete degli altri osservatori provinciali e regionali nell'ambito delle iniziative dell'Osservatorio nazionale sulla qualità dell'educazione continua in medicina;

h) partecipazione e collaborazione alle iniziative della Commissione nazionale perla formazione continua.

2. I criteri per l'accreditamento dei provider, per lo svolgimento degli eventi formativi e per l'attribuzione dei crediti ECM sono approvati dalla Giunta provinciale.

Art. 6.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2002, n. 8, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 30 marzo 2011

DURNWALDER

11R0275

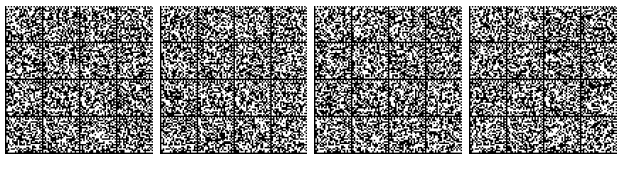

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2011, n. **076/Pres.**

Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2011)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visti gli articoli 38 (Finanziamento del sistema integrato) e 39 (Finanziamento delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative e sociosanitarie dei comuni) della sopra citata legge regionale n. 6/2006;

Richiamato in particolare l'art. 39 della medesima legge regionale n. 6/2006 il quale, al comma 1, disciplina che le risorse del fondo sociale regionale di parte corrente e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e sociosanitari di competenza dei comuni singoli e associati;

Visto che il comma 3 del già richiamato art. 39 prevede che le risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2 vengano ripartite tra i comuni singoli o associati con modalità da adottarsi con regolamento regionale previa intesa con la conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale;

Vista la deliberazione 25 febbraio 2011, n. 287 con il quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la ripartizione tra i comuni singoli e associati delle risorse di cui all'art. 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)»;

Visto il parere favorevole al sopra indicato regolamento espresso dalla conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale così come previsto all'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali) e successive modificazioni e dal consiglio delle autonomie locali così come previsto dall'art. 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia);

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 31 marzo 2011, n. 562;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la ripartizione tra i comuni singoli e associati delle risorse di cui all'art. 39, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la ripartizione tra i comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale di parte corrente, determinate annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, che concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e sociosanitari di competenza dei comuni singoli e associati di cui all'art. 39, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al netto della quota riservata per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo medesimo.

Art. 2.

Destinatari

1. Destinatari della ripartizione dei fondi cui al presente regolamento sono gli enti gestori del servizio sociale dei comuni di cui all'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 6/2006.

Art. 3.

Criteri e modalità di riparto

1. Le risorse annualmente disponibili, al netto della quota di accompagnamento prevista all'art. 5 e per il solo periodo riferito alla norma transitoria, sono ripartite su base parametrica applicando i seguenti criteri:

a) prioritariamente il 7 per cento della quota disponibile è destinata agli enti gestori sul cui territorio è individuato un comune con una densità abitativa superiore a 800 abitanti per kmq e che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti;

b) La rimanente disponibilità è così ripartita:

1) il 43 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;

2) il 25 percento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale;

3) il 20 per cento sulla base della popolazione minorile presente in ogni ambito distrettuale;

4) il 7 per cento sulla base della dispersione territoriale e del numero di comuni certificati come totalmente montani presente in ogni ambito distrettuale;

5) il 5 per cento sulla base della popolazione straniera residente in ogni ambito distrettuale.

Art. 4.

Rendicontazione

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Per gli anni 2011-2014, è riservata fino ad un massimo del 4 per cento delle risorse annualmente disponibili, una quota di accompagnamento destinata agli enti gestori del servizio sociale dei comuni che, a seguito della ripartizione effettuata sulla base dei criteri parametrici di cui all'art. 3 comma 1, evidenziano una assegnazione complessiva inferiore a quella trasferita nell'anno 2009. L'importo cui fare riferimento è dato dalla somma delle assegnazioni effettuate nell'anno 2009 ai Comuni singoli e agli enti gestori in applicazione al decreto del Presidente della Regione n. 8 agosto 2007, n. 245 (Regolamento per la ripartizione tra i comuni singoli e associati delle risorse di cui all'art. 39, comma 3 della legge regionale n. 6/2006) a cui si aggiunge l'assegnazione effettuate ai soli enti gestori in applicazione dell'art. 4, comma 1, lettere *c)* e *e)* del decreto del Presidente della Regione n. 28 settembre 2009, n. 260 (regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2009 al finanziamento delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie dei comuni di cui all'art. 39, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6).

2. La ripartizione delle risorse della quota di accompagnamento di cui al comma 1 avviene secondo le seguenti modalità:

a) anno 2011 il 100 per cento della differenza evidenziata in ogni ambito distrettuale;

b) anno 2012 il 75 per cento di quanto trasferito nell'anno 2011;

c) anno 2013 il 50 per cento di quanto trasferito nell'anno 2011;

d) anno 2014 il 25 per cento di quanto trasferito nell'anno 2011;

Art. 6.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 8 agosto 2007, n. 245 (regolamento per la ripartizione tra i comuni singoli e associati delle risorse di cui all'art. 39, comma 3 della legge regionale n. 6/2006).

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente:* TONDO

11R0208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 aprile 2011, n. **077/Pres.**

Regolamento applicativo della misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2011)*

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e de controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di

applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di

applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 recante la soppressione dell'AIMA e istituzione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 recante il regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1999, n. 0375/Pres. recante il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 6/1996 e successive modifiche e integrazioni per la certificazione della qualifica dell'imprenditore agricolo a titolo principale - I.A.T.P. - Approvazione.;

Visto il decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia così come approvato dalla Commissione europea ed in particolare le disposizioni relative alla «misura 211 - indennità a favore di agricoltori delle zone montane» (di seguito denominata misura 211);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Preso atto che il programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali di natura regolamentare;

Visto il regolamento applicativo della Misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con proprio decreto di data 12 febbraio 2008, n. 059/Pres.;

Visto il regolamento di modifica del regolamento sopra citato emanato con proprio decreto di data 4 dicembre 2008, n. 0325/Pres.;

Atteso che l'art. 93 del regolamento (CE) n.1698/2005 abroga del tutto gli articoli 13, 14, 15,17,18,19,20,51,55 del regolamento (CE) n. 1257/1999 a decorrere dal 1° gennaio 2010 e che pertanto, a partire da tale data, il procedimento di calcolo dell'aiuto concesso ai sensi della misura 211 è necessario che sia adeguato ai criteri previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005;

Preso atto che, a tale scopo, il PSR è stato modificato con l'introduzione di un nuovo procedimento di calcolo dell'aiuto di cui alla misura 211, come approvato dal Comitato di sorveglianza con la procedura scritta del 26 marzo 2010;

Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con nota ref. Ares (2010) 687737 del 12 ottobre 2010;

Vista la deliberazione della giunta regionale 12 novembre 2010, n. 2270 con la quale si prende atto della approvazione della Commissione europea del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia, versione 4.

Attesa la necessità di ridefinire la disciplina attuativa concernente gli interventi di cui trattasi;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con proprio decreto di data 27 agosto 2007, n. 0277/Pres.;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 581 del 31 marzo 2011 - Regolamento applicativo della misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni in premessa, il «Regolamento applicativo della misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 aprile 2011, n. **081/Pres.**

Decreto legislativo n. 163/2006, articolo 125. Modifiche al Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2011)*

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 5 ottobre 2010, n. 0216/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Visto in particolare l'art. 125 del suddetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto opportuno effettuare delle modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0216/Pres./2010 onde aggiornarlo alle intervenute variazioni normative;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 11 aprile 2011, n. 606 con la quale la giunta medesima ha approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'amministrazione

regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216/Pres»;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2010, n. 216/Pres» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Repubblicaeg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres. (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale), dopo le parole «nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione» sono introdotte le seguenti «, non discriminazione, concorrenza».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'indagine di mercato di cui al comma 2 può essere effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico di qualunque amministrazione pubblica.».

2. Dopo la lettera *c)* del comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblicaeg n. 216/2010 è introdotta la seguente: «c-bis) i termini di pagamento».

3. Alla lettera *c)* del comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblicaeg n. 216/2010, dopo le parole «e previdenziali di legge» sono aggiunte le seguenti: «, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti».

4. Dopo il comma 12 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 è inserito il seguente:

«12-*bis*. L'esito degli affidamenti effettuati con la procedura di cui al presente articolo è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010

1. Alla rubrica dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 dopo le parole «stipula del contratto», sono aggiunte le seguenti: «e verifica del possesso dei requisiti».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010, nel contratto è inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo.

1-*ter*. Il responsabile del procedimento può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto affidatario.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 10-bis *e dell'art. 10*-ter *al decreto del Presidente della Regione n. 216/2010*

1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-*bis (Spese economali)*. — 1. Sono spese economali le spese liquidate dal funzionario delegato, anche a mezzo di contante, relative a:

a) valori bollati;

b) buoni carburante per autotrazione;

c) spese postali;

d) imposte, tasse e altri diritti erariali;

e) biglietti per mezzi di trasporto;

f) spese per la partecipazione del personale a iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, non riconducibili a progetti formativi.

2. Sono altresì spese economali le spese liquidate dal funzionario delegato, anche a mezzo di contante, che siano di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza ad esigenze funzionali dell'Amministrazione regionale e relative a:

a) beni in pronta consegna necessari a garantire il regolare funzionamento degli uffici o delle attività o la funzionalità degli immobili, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro al netto dell'IVA;

b) servizi di manutenzione e riparazione necessari a garantire il regolare funzionamento degli uffici o delle attività o la funzionalità degli immobili, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro al netto dell'IVA;

c) spese di ristorazione per un importo complessivo non superiore a 500 euro al netto dell'IVA;

d) giornali, libri, riviste e pubblicazioni, per un importo complessivo non superiore a 200 euro al netto dell'IVA.

3. Per le spese di cui ai commi 1 e 2, se effettuate a mezzo di contante, non trova applicazione il decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale).

Art. 10-*ter (Inapplicabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)*. — 1. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 non si applicano alle acquisizioni effettuate a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, né alle spese economali di cui all'art. 10-bis».

Art. 5.

Abrogazioni

1. Il comma 2 dell'art. 2 e il comma 11 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 216/2010 sono abrogati.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente:* TONDO

11R0206

LEGGE REGIONALE 1° aprile 2011, n. **4.**

Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attivita' produttive e di accordi di programma.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 6 aprile 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In ottemperanza agli intercorsi accordi con lo Stato, la Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge dispone gli opportuni interventi correttivi alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011).

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 22/2010

1. All'art. 2 (finalità 1 - attività economiche) della legge regionale n. 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'art. 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nel limite massimo determinato dall'art. 1, comma 13, contributi nella forma di credito d'imposta per le seguenti finalità:

a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;

b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;

c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata.»;

b) al comma 3 dopo le parole «oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese» sono inserite le seguenti: «nell'anno solare 2010» e le parole «con riferimento al periodo d'imposta precedente alla data di presentazione dell'istanza di contributo,» sono soppresse;

c) al comma 6 le parole «di chiusura del periodo d'imposta precedente a quello rispetto al quale si richiede il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2010»;

d) il comma 8 è abrogato;

e) al comma 9 le parole «dalla data di chiusura del periodo d'imposta rispetto al quale si richiede il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di assunzione di ciascun dipendente»;

f) al comma 11 le parole «nell'esercizio precedente alla data di presentazione dell'istanza di contributo» sono sostituite dalle seguenti «nell'anno solare 2010»;

g) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Con apposito regolamento da approvarsi sentita la competente commissione consiliare, anche al fine di garantire il rispetto del limite massimo delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 13, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, nonché le tipologie di soggetti agevolabili e gli eventuali criteri di priorità per la concessione dei contributi.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/2010

1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali) della legge regionale n. 22/2010 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. L'amministrazione regionale promuove e sostiene l'elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso e partecipa ad iniziative promosse da attori istituzionali per il conseguimento di obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico, di riequilibrio territoriale, di valorizzazione di beni di prioritaria rilevanza per il contesto di riferimento.

3-*ter*. A tal fine la Regione è autorizzata a stipulare accordi di programma con le amministrazioni centrali dello Stato e altri soggetti pubblici e privati interessati. Tali accordi sono stipulati dall'assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione ed approvati con le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3-*quater*. Ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisce ai soggetti realizzatori i mezzi finanziari corrispondenti all'impegno assunto negli accordi medesimi, con le modalità stabilite negli accordi stessi.».

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 13, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* della legge regionale n. 22/2010 come inseriti dall'art. 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.4.2.1160 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Programmazione negoziata - spese d'investimento» e del capitolo 858 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione «Spese per accordi di programma relativi a progetti per il conseguimento di obiettivi di sviluppo culturale, sociale ed economico, di riequilibrio territoriale e di valorizzazione di beni di prioritaria rilevanza».

2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di 200.000 euro per l'anno 2011, a carico dell' unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 1452 e mediante storno di 400.000 euro - corrispondenti a parte della quota non

utilizzata al 31 dicembre 2010 e trasferita ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con la deliberazione della giunta regionale n. 112 della seduta del 27 gennaio 2011 - a carico dell' unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

Art. 5.

Modifiche in materia di sportello unico per le attività produttive e di servizi

1. All'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), come modificato dall'art. 10, comma 68, della legge regionale n. 22/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «entro il 30 giugno 2011» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «entro il 30 giugno 2011» sono soppresse.

2. All'art. 53 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008) come modificato dall'art. 10, comma 69, della legge regionale 22/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 11/2009

1. Dopo il comma 7 dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema produttivo, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I (sviluppo competitivo delle piccole medie imprese) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e sul regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della commissione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005, hanno facoltà di accedere, previa apposita istanza, alla definizione semplificata del proprio procedimento contributivo.

7-*ter*. Ferma restando la validità dell'originaria domanda di incentivo e dei relativi allegati, nonché fatte salve le spese sostenute in attuazione del progetto medesimo ove allo stesso riferibili, la presentazione dell'istanza di cui al comma 7-*bis* comporta l'espressa rinuncia all'originario incentivo richiesto e la richiesta di concessione di un contributo nella misura del 50 per cento del valore totale dei costi ammissibili del progetto di sviluppo competitivo presentato, e comunque non superiore all'importo complessivo di 100.000 euro.

7-*quater*. L'istanza per la definizione semplificata del proprio procedimento contributivo deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7-*sexies*.

7-*quinquies*. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere sul capo I della legge regionale n. 4/2005, l'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate a norma del comma 7-*bis* e 7-*ter* sono svolte esclusivamente dal soggetto gestore, in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 4/2005.

7-*sexies*. Le modalità, i termini e le condizioni semplificate per la concessione del contributo di cui al comma 7-*ter* sono stabilite con regolamento regionale nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in deroga a quanto previsto anche ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005.

7-*septies*. Il procedimento contributivo di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*sexies* è svolto dal soggetto gestore di cui al capo I della legge regionale n. 4/2005.

7-*octies*. Per le finalità di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*septies* si applicano le disposizioni di cui all'art. 53, comma 1, della legge regionale n. 4/2005.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 4/2005

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2005 è sostituito dal seguente:

«1. L'istruttoria e la valutazione delle domande sono svolte dal soggetto gestore del fondo di cui al comma 7 mediante una commissione composta da cinque membri effettivi, compreso il Presidente, e da cinque membri supplenti. I membri della commissione sono nominati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle attività produttive. La sede della commissione è presso il soggetto gestore, che svolge anche l'attività di segreteria della commissione.».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 1° aprile 2011

TONDO

(Omissis).

11R0219

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2011, n. **5.**

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce il ruolo della biodiversità e dei sottesi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e paesaggistici, nonché la sua importanza per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera.

2. La Regione riconosce, altresì, le peculiarità del proprio territorio, con particolare riguardo alle produzioni di qualità che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine, alle specialità tradizionali garantite, alle specialità realizzate con metodi di produzione biologica o alle quali è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), nonché ai prodotti tradizionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

3. Nell'ambito della potestà legislativa riconosciuta dall'art. 4, primo comma, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dei principi di cui ai commi 1 e 2, con la presente legge la Regione, al fine di salvaguardare le colture agricole da possibili commistioni da organismi geneticamente modificati (OGM), dà attuazione all'art. 26-*bis* della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

Art. 2.

Divieto

1. È vietata sul territorio regionale la coltivazione di OGM in agricoltura.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali, purché autorizzate ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.

Art. 3.

Ruolo dell'ERSA

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 7, l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è incaricata dall'Amministrazione regionale quale autorità regionale competente a certificare le eventuali commistioni da OGM che le coltivazioni convenzionali o biologiche possono subire, ferme restando le eventuali competenze in materia di altre autorità previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

2. L'ERSA, in applicazione dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005 (Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato), individua i siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del caso, restrizioni motivate per specifici organismi o siti di rilascio.

Art. 4.

Ristorazione collettiva

1. Nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali, dei luoghi di cura della Regione Friuli-Venezia Giulia, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, alla Provincia, ai Comuni e ai soggetti privati convenzionati è raccomandata la somministrazione di prodotti che non contengono OGM.

2. Per garantire sicurezza alimentare ai cittadini e per la promozione della produzione agricola più rispettosa della qualità alimentare e dell'ambiente, le istituzioni pubbliche che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1 prevedono nelle diete giornaliere di utilizzare preferibilmente prodotti biologici e tradizionali, nonché quelli a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica dando valore preminente alle tipicità della Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le modalità indicate dall'art. 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).

Art. 5.

Promozione della ricerca e sperimentazione

1. L'amministrazione regionale riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte all'individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone e alla relativa creazione varietale, con tecniche genetiche basate sull'incrocio e sulla selezione di genotipi locali, tradizionali o antichi di interesse agrario.

2. L'amministrazione regionale promuove, altresì, la ricerca e la sperimentazione del settore agricolo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare le biodiversità sia delle varietà coltivate sia di quelle naturali anche ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale), nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agricolo e rurale regionale.

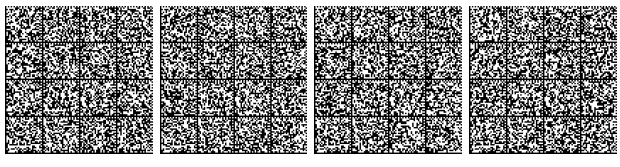

Art. 6.

Promozione dell'innovazione

1. La Regione promuove e finanzia tecniche di selezione genetica delle piante coltivate che utilizzano metodi di incrocio basati sia sulla selezione tradizionale sia assistita da marker e in grado di rispondere alle esigenze del territorio e tali da valorizzare le sue peculiarità.

2. La Regione promuove azioni a sostegno delle aziende agricole e agroalimentari che non utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime o seconde derivate da piante o animali geneticamente modificati.

Art. 7.

Vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze di altre autorità previste da leggi statali e regionali in materia di OGM, la Regione svolge le attività di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge attraverso il Corpo forestale regionale e si avvale dell'ERSA per quanto riguarda gli accertamenti tramite campioni nei terreni.

2. La giunta regionale può adottare un programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo sulla base della proposta elaborata dall'ERSA, sentito un tavolo tecnico composto da personale dell'amministrazione regionale, dell'ERSA e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), da rappresentanti delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste, nonché da esperti indicati dalle Università e dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Art. 8.

Sanzioni

1. La violazione del divieto di cui all'art. 2, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro a ettaro o sua frazione. È esente da qualsiasi responsabilità chi abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull'assenza di OGM.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.

3. Gli importi derivanti dalle sanzioni vengono destinati a interventi nell'ambito della tutela del territorio agricolo.

4. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, qualora siano coltivati OGM, il servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina al trasgressore di provvedere alla relativa rimozione e, in caso di inottemperanza, interviene direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore.

Art. 9.

Regolamenti di attuazione

1. Con regolamenti, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati:

a) i criteri per l'individuazione dei siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione ai sensi dell'art. 3, comma 2;

b) i criteri per la predisposizione del programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo e per la nomina del tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2;

c) i criteri e le modalità per l'applicazione della procedura di rimozione di cui all'art. 8, comma 4.

Art. 10.

Modifiche alle leggi regionali n. 21/2000 e n. 21/2002

1. Alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'art. 1, e gli articoli da 3 a 10 sono abrogati;

b) il comma 1 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento sono individuate le competenze attribuite all'ERSA.».

2. L'art. 12 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), è abrogato.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Gli oneri relativi al disposto di cui all'art. 5, comma 2, all'art. 6, commi 1 e 2, all'art. 7, comma 1, e all'art. 8, comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

2. Gli oneri relativi al funzionamento del tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 con riferimento al capitolo 9806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'art. 8, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 che si istituisce «per memoria» con la denominazione «Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione del divieto di coltivazione di OGM in agricoltura».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 aprile 2011

TONDO

(Omissis).

11R0220

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. **13/R.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 16 del 15 aprile 2011)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1.

*Oggetto (art. 4-*ter *della legge regionale n. 18/2007)*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4-*ter* della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri), definisce i requisiti dei loculi areati.

Art. 2.

*Definizione di loculo areato (art. 4-*ter *della legge regionale n. 18/2007)*

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono loculi areati quelle strutture fisse, dotate di sistema di areazione naturale, all'interno delle quali vengono tumulate le salme che subiscono un processo di sublimazione spontaneo.

Art. 3.

*Requisiti per i loculi areati (art. 4-*ter *della legge regionale n. 18/2007)*

1. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

2. La neutralizzazione del liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

3. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

4. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro deve garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

5. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute ai fini di controllo.

6. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta durature nel tempo di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradabile.

7. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici devono essere garantite condizioni durature di raccolta di eventuali percolazione di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato, in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

8. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

9. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

Art. 4.

*Parere igienico sanitario (art. 4-*ter *della legge regionale n. 18/2007)*

1. I progetti di costruzione o di ristrutturazione per la realizzazione di loculi areati sono approvati sentito il parere igienico sanitario della azienda unità sanitaria locale competente, che valuta l'adeguatezza delle soluzioni tecniche adottate per il trattamento dei liquidi e dei gas.

Art. 5.

*Metodi di confezionamento delle bare (art. 4-*ter *della legge regionale n. 18/2007)*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), nella tumulazione areata il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a venti centimetri, di spessore minimo non inferiore a quaranta micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere le funzioni di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.

2. È vietato l'impedimento alla circolazione dell'aria all'interno del feretro.

3. I feretri devono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

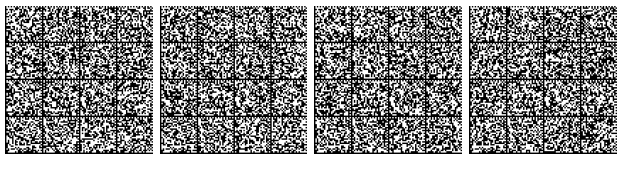

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 aprile 2011

ROSSI

11R0226

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2011, n. **2.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2009.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione Umbria - serie generale - n. 10 del 2 marzo 2011)*

(Omissis).

11R0283

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2011, n. **3.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 - Legge finanziaria 2011.

(Pubblicata nel suppl. strao. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione Umbria - serie generale - n. 15 del 31 marzo 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2011-2013 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2.

Ricorso al mercato.

1. Per l'anno 2011 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in euro 53.500.500,00.

2. Per gli anni 2012 e 2013 il livello massimo di ricorso al mercato è determinato rispettivamente in euro 46.361.800,00 e euro 46.361.800,00.

3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare le passività preesistenti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 3.

Fondo consortile Società TRE A a r.l.

1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) di cui alla tabella «C» allegata alla presente legge per un importo di euro 206.500,00 iscritta nella Unità previsionale di base (U.P.B.) n. 07.2.011 «Attività istituzionali» (cap. 7819/2480), è vincolata all'incremento del fondo consortile della società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

Art. 4.

Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la Regione destina la somma di euro 432.790,88, iscritta nella U.P.B. della parte spesa n. 08.1.015 (cap. 2802) di cui alla tabella «B» allegata alla suddetta legge, all'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

Art. 5.

Disposizioni per gli enti dipendenti

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata tabella «C».

2. La disposizione di cui all'art. 11 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 6.

Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

1. Ai sensi dell' art. 11, comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilancio degli immobili adibiti ad uso abitativo), la somma di euro 2.000.000,00, iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta di cui all'allegata tabella «C».

TITOLO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Art. 7.

Finanziamento di programmi comunitari.

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Art. 8.

Cofinanziamento regionale del progetto interregionale per la promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Del.CIPE 18 dicembre 1996

1. Per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 92.000,00 per il cofinanziamento del programma interregionale denominato «Promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale» di cui alla delibera CIPE 18 dicembre 1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.018 denominata «Sviluppo e qualificazione del settore delle produzioni sementiere e vegetali» (cap. 7824/8020).

Art. 9.

Cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013. Annualità 2011. Reg. CEE 1698/2005

1. Per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per il cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013 di cui al Reg. CE n. 1698/2005, con imputazione alla U.P.B. 07.2.014 (cap. 8199).

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 10.

Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle tabelle «A» e «B», allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella tabella «C» allegata alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della legge regionale n. 13/2000, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nella tabella «D» allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella «D» allegata alla presente legge, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impugnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 11.

Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione

1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'art. 82, comma 3 della legge regionale n. 13/2000.

Art. 12.

Copertura finanziaria.

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2011 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2011 e per gli anni 2012 e 2013 nel bilancio pluriennale 2011/2013.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 30 marzo 2011

MARINI

(Omissis).

11R0284

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. **3.**

Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Campania n. 11 del 14 febbraio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni), è aggiunto il seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle stazioni di radioamatore di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), se operanti nel rispetto dei limiti di potenza previsti dal Codice in vigore. I titolari delle stazioni di radioamatore comunicano all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania il luogo, l'indirizzo di esercizio della stazione e la potenza trasmissiva massima per ciascuna banda di frequenza utilizzata».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

CALDORO

11R0175

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2011, n. **4.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Campania n. 18 del 16 marzo 2011)*

(Omissis).

11R0176

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2011, n. **5.**

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 - 2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Campania n. 18 del 16 marzo 2011)*

(Omissis).

11R0177

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2011, n. **11.**

Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna - Parti I e II - n. 13 del 28 aprile 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga di termini

1. I termini di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), sono prorogati di sei mesi.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 aprile 2011.

CAPPELLACCI

11R0246

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUG-026) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

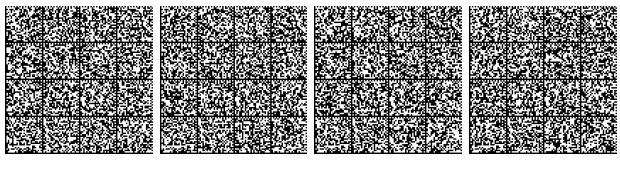

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

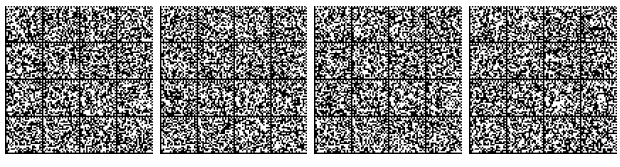

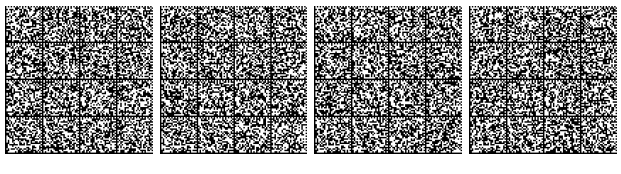

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**		
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- annuale	€ **295,00**
	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**		
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- annuale	€ **85,00**
	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **190,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00	

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

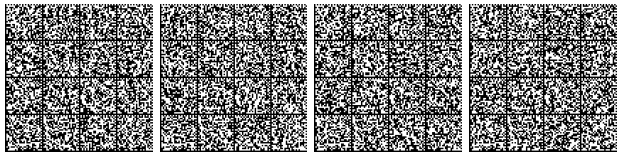

€ 2,00